

8868/14



CONTRIBUTO UNIFICATO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe SALME' - Presidente  
Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere  
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere  
Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.  
Dott. Roma Maria DI VIRGILIO - Consigliere

Cron. 8868  
Rep. 1409  
Reg.G.20218/2008  
Ud. 16.10.2013

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 20218 - 2008 proposto da:

**PIANA PIERLUIGI, in proprio e quale legale rappresentante della S.R.L. PIANA GRU**

Elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani, n. 1, nello studio dell'avv. Daniele Manca Bitti, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, unitamente all'avv. Laura Strada.

**ricorrente**

**contro**

1512  
2013

**GROUDIT S.P.A.**

**TACHELLA TITO**

**TACHELLA IMERIO**

**TACHELLA DOMENICO**

Elettivamente domiciliati in Roma, via della Consulta, n. 50, nello studio dell'avv. Luca Di Raimondo, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso, unitamente all'avv. Patrizia Ghizzoni.

**controricorrenti**

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 536, depositata in data 28 luglio 2007;  
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 16 ottobre 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;  
sentito per i controricorrenti l'avv. Di Raimondo;  
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.

**Svolgimento del processo**

1 - Con atto notificato in data 20 settembre 2002 Piana Pierluigi, anche nella qualità di legale rappresentante della Piana Gru s.r.l., impugnava, nei confronti di Tito, Imerio e Domenico Tacchella, nonché della S.p.a.

Groudit, il lodo emesso inter parte in data 28 febbraio 2002, ribadendo in primo luogo l'eccezione, già proposta in sede arbitrale, inerente all'inesistenza ovvero alla sopravvenuta caducazione della clausola compromissoria, che accedeva a contratto preliminare di compravendita con il quale la Cais s.a.s. (cui erano subentrati i Tacchella e la Groudit) aveva promesso di alienare al Piana un complesso immobiliare.

Più precisamente, al primo atto avevano fatto seguito, in data 7 dicembre 1995, un secondo contratto preliminare, ed infine due contratti definitivi di vendita (in parte al Piana e in parte alla Groudit), nonché una scrittura privata del 28 marzo 1996.

La clausola compromissoria era apposta soltanto nel secondo contratto preliminare, contenuto per altro in un documento vistosamente rimaneggiato.

Sosteneva ancora il Piana che il lodo era viziato da *extra-petizione*, per aver gli arbitri esorbitato dai limiti del poteri loro conferiti ed era altresì carente di motivazione. Veniva infine dedotta la nullità del lodo per travisamento dei fatti, per omessa indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, e per omessa



pronuncia in merito all'eccezione di prescrizione del diritto azionato.

1.1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione, osservando in primo luogo che l'impegno assunto nel contratto preliminare contenente la clausola compromissoria (relativo al pagamento di una differenza di prezzo qualora entro il 31 dicembre 1998 una parte del terreno alienato avesse ottenuto, in sede amministrativa, la destinazione per insediamenti industriali) non si era esaurito con la stipulazione dei contratti definitivi successivamente intervenuti, né con la scrittura privata del 28 marzo 1996.

La persistenza del rapporto comportava la piena efficacia della clausola compromissoria.

Ribadita la validità, anche formale, della convenzione, si rilevava che la stessa coinvolgeva anche la S.r.l. Piana Gru, che per altro aveva partecipato al giudizio arbitrale senza sollevare alcuna eccezione ed accettando il contraddittorio, in quanto subentrata nel contratto, già concluso per persona da nominare.

La Corte procedeva, quindi, alla verifica della natura

dell'arbitrato, pervenendo alla soluzione che si trattava di arbitrato rituale, con esplicita previsione di giudicare secondo equità.

Escluso il vizio di extrapetizione, per aver gli arbitri proceduto a una corretta individuazione del loro mandato, senza che tale procedimento ermeneutico fosse stato censurato sotto il profilo motivazionale, venivano rigettate le doglianze inerenti a profili formali del lodo, per essere state rispettate le relative prescrizioni, escludendosi altresì la fondatezza dei rilievi inerenti alla contraddittorietà della motivazione e all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.

1.2 - Per la cassazione di tale decisione il Piana, anche nell'indicata qualità, propone ricorso, affidato a sei motivi, cui la S.p.a Groudit ed i Tacchella resistono con controricorso.

#### **Motivi della decisione**

2 - Con il primo motivo - formulandosi idoneo quesito di diritto - si denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 1,2,3 e 4 c.p.c., degli artt. 829 e 807, c.p.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giu-

dizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto valida ed operante la clausola compromissoria presente nel contratto preliminare, sebbene non riprodotta nei contratti definitivi, che determinavano l'unica fonte del regolamento di interessi fra le parti. Si sarebbe realizzata, anche dal punto di vista soggettivo, una vera e propria novazione, ostativa alla operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare.

2.1 - La censura è infondata.


La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in relazione concetto di autonomia della clausola compromissoria e alle sue implicazioni, nonché in merito ai rapporti fra contratto preliminare e definitivo.

Sotto il primo profilo va considerato che la clausola compromissoria non può considerarsi né un patto del contratto preliminare di compravendita né un elemento di tale contratto: è invece un contratto autonomo, ad effetti processuali, anche se, insieme con il contratto preliminare, può (ma non deve) essere contenuto in un medesimo documento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 3989/1977; Sez. 1 n. 2529/2005).

Tra i due contratti, data la loro autonoma funzione, non sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà,

come peraltro espressamente riconosciuto dall'art. 808 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 25 del 1994, qui applicabile *ratione temporis*), secondo cui la validità (e quindi anche l'efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. Di tali principii - costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte - il ricorrente non appare tener conto, là dove basa le sue critiche alla sentenza impugnata esclusivamente sui rapporti tra il preliminare ed il definitivo di compravendita e sulla mancata riproduzione nel contratto definitivo della clausola (cfr., in termini, Cass., 31 ottobre 2011, n. 22608).

2.2 - Sotto altro profilo va ricordato che l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto definitivo, una volta stipulato, costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti il contratto voluto non detta una regola assoluta, in quanto tale principio non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare (Cass., 6 aprile 2001, n. 5179; Cass., 9 luglio 1999, n. 7206).



2.3 - Con riferimento alla clausola compromissoria in esame, la Corte ne ha affermato la sopravvivenza alla stipulazione dei contratti definitivi, ritenendo che gli stessi non avessero esaurito gli impegni assunti con il preliminare, con particolare riferimento alla previsione di un obbligo di versare un supplemento di prezzo qualora all'area compravenduta il Comune di Caz- zago San Martino, entro il 31 dicembre 1998, id est in un momento successivo a quello previsto per la stipula del contratto definitivo, avesse attribuito una desti- nazione industriale.

Per altro ogni valutazione in merito all'iter argomen- tativo seguito dal giudice del merito è inibita dall'inammissibilità della censura proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5. c.p.c., derivante dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 366 bis c.p.c., con riferimento alla necessi- tà - affermata da questa Corte, anche a Sezioni unite (Cass., n. 20603/2007) - di formulare un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, in maniera ta- le da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

3 - Parimenti infondata è la seconda censura, con la quale, denunciando violazione e falsa applicazione de- gli artt. 829, 817 e 807 c.p.c., 1350, 1362, 1411, 1230 e 1235 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e



contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, c.p.c., si denuncia l'erroneità della decisione impugnata laddove ha respinto l'impugnazione di nullità del lodo come proposta dalla S.r.l. Piana Gru, alla quale, avendo stipulato uno dei contratti definitivi come soggetto nominato, in forza di specifica clausola contenuta nel contratto preliminare, sottoscritto dal solo Piana, non sarebbe opponibile la clausola compromissoria.

3.1 - Valgano quanto ai vizi motivazionali, i rilievi sopra svolti in merito alla violazione del disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c..

Quanto al merito della questione, la sentenza impugnata e lo stesso ricorso (pag. 17) fanno esplicito riferimento al tenore della clausola contenuta nel contratto preliminare, con il quale il Piana "si impegna ad acquistare" .. "per sé, persona o società da nominare al momento della stipula del contratto di compravendita".

A prescindere dall'erronea evocazione, anche nel quesito di diritto all'uopo formulato, della figura del contratto a favore di terzo prevista dall'art. 1411 c.c. (nella quale, com'è noto, il terzo beneficiario non diventa mai parte nel negozio concluso fra stipulante e promittente), deve rilevarsi che nell'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di contratto per persona da

nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione, e quindi acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario, con efficacia retroattiva (Cass., 18 luglio 2002, n. 10403; Cass. 17 marzo 1995, n. 3115).

In virtù di tale piena assunzione, da parte del soggetto designato, del complesso delle obbligazioni e della posizione dello stipulante, non può dubitarsi, come del resto sostiene la migliore dottrina e come già affermato da questa Corte (Cass., 25 agosto 1998, n. 8410), che il primo, da considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dal secondo, sia direttamente e interamente vincolato dalla clausola compromissoria.

4 - Del pari infondata è la doglianza con la quale si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso la ricorrenza del denunciato vizio di extrapetizione del lodo, per aver gli arbitri esorbitato dai limiti della clausola compromissoria, limitata alla "interpretazione" e alla "applicazione" degli accordi, e non - si sostiene - alle controversie in tema di esecuzione ed adempimento contrattuale.

4.1 - Il motivo, che attinge anche profili di inammissibilità laddove non viene neppure richiamato, nel ri-



spetto del principio di autosufficienza del ricorso, il tenore complessivo della clausola compromissoria, contrasta con il principio, secondo cui il senso della norma contenuta nell'art. 829, n. 4, c.p.c., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale nel caso in cui esso abbia pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non abbia pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso, è che gli arbitri hanno l'obbligo di provvedere su tutto il "thema decidendum" ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso. Questa corte ha già precisato che tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al "compromesso", vale, indubbiamente, anche con riguardo al caso in cui la "potestas iudicandi" sia stata conferita agli arbitri da clausola compromissoria, e che, in tal caso, il "thema decidendum" è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola.

E' stato ulteriormente precisato che "la cognizione degli arbitri, al pari di quella di chiunque sia chiamato ad esprimere un giudizio su una determinata controversia, si estende naturalmente (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante ai fini di stabilire se ed in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata" (così Cass., 22 marzo 2013, n. 7282; v. anche Cass. 29 agosto 2003, n. 12694).



5 - Con il quarto motivo, denunciandosi violazione degli artt. 823, 829, 816 e 156 c.p.c., nonché vizio motivazionale, si ripropone l'eccezione di nullità del lodo perché il relativo dispositivo e la motivazione risultano redatti e depositati in tempi diversi.

La motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbero state in tal modo rispettate le formalità previste dal Regolamento per la Camera arbitrale di Brescia, cui le parti si erano rivolte, viene contestata sotto il profilo della mancata previsione, nella clausola compromissoria, di tale scelta.

5.1 - Il secondo profilo assume carattere prioritario. Il ricorrente trascura di considerare che la Corte territoriale, proprio richiamando la clausola compromissoria, ha rilevato che le parti, disponendo che la scelta dell'arbitro sarebbe stata effettuata a cura del Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, avevano accettato che il procedimento si svolgesse secondo le regole previste dal Regolamento predisposto da tale Fondazione, che, all'art. 22 prevede, per l'appunto, il deposito del dispositivo seguito, in un momento successivo, da quello delle motivazioni, nella specie effettivamente avvenuto il 19 aprile 2002.

Non risultando, per altro, che nel corso del procedimento arbitrale sia stato contestato lo svolgimento



della procedura sulla base del citato Regolamento, deve altresì osservarsi che, coordinando il principio della libertà delle forme nel procedimento arbitrale con quello contenuto nell'art. 156, u.c., c.p.c., non può sussistere la denunciata nullità in quanto il lodo, ancorché non contenuto in unico documento, consente il raggiungimento dello scopo cui è destinato, in ogni caso componendosi, al di là degli aspetti di natura diacronica, di una parte dispositiva e di una motivazione, come del resto si verifica in alcuni procedimenti speciali previsti dal codice di rito.

6 - Il quinto motivo, con il quale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 823, 829, 816 e 156 c.p.c., 1350 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la nullità del lodo, in quanto carente dell'indicazione della data di sottoscrizione, è infondato.

Prescindendo dalla discrasia fra indicazione del luogo di sottoscrizione, richiamato nel motivo, e il luogo di deliberazione indicato nel quesito (facilmente superabile anche in considerazione dell'unicità dell'arbitro), deve osservarsi che la sentenza impugnata ha rilevato che la decisione arbitrale reca "quanto al dispositivo, l'indicazione dell'avvenuto deposito



(cui corrisponde la sottoscrizione da parte dell'arbitro) presso la sede della Fondazione in data 28 febbraio 2002; quanto alla motivazione, le medesime indicazioni per la data del 19 aprile 2002".

Soccorre in proposito il principio secondo cui qualora in chiusura del lodo siano riportati il luogo sede dell'arbitrato e la data seguite dalle firme deve ritenersi che il primo si riferisca alla deliberazione e la seconda alla sottoscrizione (Cass., 20 luglio 2000, n. 9536).

7 - Con l'ultimo motivo si denuncia violazione degli artt. 823 e 929 c.p.c., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che anche il lodo pronunciato secondo equità dovrebbe presentare una motivazione esente da contraddittorietà, nella specie desumibile da una serie di apprezzamenti in merito alle dichiarazioni delle parti, che sarebbero state travisate.

7.1 - Il motivo è inammissibile in quanto, oltre all'omessa formulazione del momento di sintesi quanto al dedotto vizio motivazionale, si limita a riproporre in termini assolutamente generici la questione della necessità di una motivazione del lodo, senza considerare che la Corte di appello ha respinto la relativa doglianza ponendo in evidenza, da un lato, come alcuni



rilievi concernessero in realtà, errores in iudicando nella specie non deducibili, ed altri, ancorché prospettati sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, tendessero a una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali. In tal senso sono state richiamate le deduzioni del ricorrente concernenti l'erronea applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte nella decisione n. 7206 del 1999, il travisamento delle dichiarazioni rese dal Piana e da Vito Tacchella, nonché l'erronea individuazione della natura di un termine, da considerarsi essenziale.

7.2 - Tale *ratio decidendi*, conforme al principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui il lodo rituale, anche quando pronunciato secondo equità, può essere impugnato per la mancata esposizione sommaria dei motivi, soltanto se sussiste una totale carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la "ratio" della decisione e di apprezzare se l'iter logico seguito dagli arbitri, per addivenire alla soluzione adottata, sia percepibile e coerente (cfr., per tutte, la recente Cass., 4 luglio 2013, n. 16755), non risulta attinta dal ricorso, privo di qualsiasi indicazione, anche per difetto di autosufficienza, in merito alle ragioni in base alle quali il percorso logico seguito dall'arbitro, ancorché evidentemente non condiviso, non sia comprensibile.



8 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente Piana in proprio e della S.r.l. Piana Gru, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 ottobre e il 13 novembre 2013.

Il Consigliere est.



Il Presidente

